Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e di coordinamento dell'ufficio di direzione lavori relativamente al piano di interventi diversi di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin - 1° lotto
CUP D82C1600013002, CIG 7296148BCA

FAQ (domande e risposte)

Aggiornamento al 04.12.2017

1.
Domanda
Si chiede se il professionista abilitato (esame di stato?) da meno di 5 anni deve essere inserito nel raggruppamento temporaneo da costituirsi o se il nominativo può essere indicato solo al punto 5) del modello A, rimanendo dunque esterno al raggruppamento. Si chiede altresì quali documenti deve sottoscrivere in quest'ultimo caso
Risposta
Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 "i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 1680 dd. 02.05.2016), il previgente art. 253, c. 5, del D.P.R. 207/2010, nel fare riferimento alla "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, non imponeva una specifica tipologia di rapporto professionale intercorrente tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo, sicchéper integrare il requisito richiesto era sufficiente anche l'avere (solo) sottoscritto il progetto. L'avvenuta sottoscrizione del progetto implica certamente una partecipazione professionale e, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo, senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo rivestito dal giovane professionista all'interno del raggruppamento, e sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e professionista.
Il Consiglio di Stato, inoltre, non condivide l'interpretazione secondo la quale il termine quinquennale di cui alla medesima norma – "professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione" – decorrerebbe dal momento del superamento dell'esame di abilitazione. Infatti, il mero superamento dell'esame di abilitazione non legittima il laureato a fregiarsi del titolo professionale: l'art. 2229, c. 1, del codice civile dispone: "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". "Da ciò consegue che il titolo di professionista è conseguito solo a seguito dell'iscrizione nell'albo di riferimento, e che l'abilitazione è requisito necessario per l'iscrizione anzidetta ma non costituisce di per sé titolo legittimante all'esercizio della professione. Il solo esame di abilitazione non consente al professionista di operare come tale, sottoscrivendo progetti, poiché a seguito di esso non risulta attestato il possesso dei requisiti ulteriori occorrenti per l'esercizio della professione; requisiti che invece sono attestati dall'iscrizione all'albo, che costituisce dunque il solo provvedimento "abilitante" in senso proprio all'esercizio della professione"
Ciò premesso si chiarisce che:

- il termine quinquennale va riferito all'iscrizione al corrispondente albo professionale
- il nominativo del giovane professionista dovrà essere indicato in ogni caso al punto 5) del modello A e nell'organigramma nominativo di cui al sub-criterio di valutazione B.2
- il giovane professionista dovrà avere, come sentenziato dal Consiglio di Stato, un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo e nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi dovrà sottoscrivere almeno parte degli elaborati previsti (p.es. eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera)
- il giovane professionista dovrà sottoscrivere i documenti di gara nella misura in cui rilevi la condizione di cui al terzo punto della nota 1 del Modello A ("in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i professionisti candidati dallo studio associato all'espletamento del servizio").

§§§§§§§§§§§§§§§§§§